

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/11/2013

INTEGRATO CON DELIBERA CC 55/2013



REGOLAMENTO COMUNALE
per la manutenzione e conservazione dei fossi
di proprietà privata o mista del territorio di Megliadino San Vitale

REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETÀ PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSA

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consente di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico, anche con l'ausilio delle cartografie del Consorzio di Bonifica ove presenti.

Articolo 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Articolo 2 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 codice civile, deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio originale di

- 0,6 m e una distanza fra una pianta e l'altra tale da permettere l'espurgo periodico con escavatori meccanici. Qualora il proprietario sia lo stesso in destra e sinistra idraulica si può derogare da questi requisiti purché sia garantita una corsia di manutenzione da un lato.
3. Per ciglio originale di sistemazione si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna considerato che in via generale, la larghezza dei fossi privati negli ultimi decenni si è notevolmente ridotta per cause diverse, questa sarà determinata e stabilita dal tecnico comunale in collaborazione con il personale del Consorzio di Bonifica in relazione alla profondità originale del fosso.
 4. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
 5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 codice civile, e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
 6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno 5 m dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei stabilita con autorizzazione dell'autorità preposta.

Articolo 3 – DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nei fossati privati indicati al precedente articolo 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fossi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D Lgs n. 152 del 2006 e successive modifiche;
5. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino, come pure la tombinatura. Sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Indipendentemente dalla sezione del fossato il tombinamento dovrà essere eseguito con tubazioni del diametro minimo di 60 cm posta alla quota indicata dal Responsabile dell'ufficio tecnico in collaborazione con il Consorzio di Bonifica. I manufatti di questo genere costituiscono opera edilizia e pertanto sono soggetti a provvedimento autorizzativo (Permesso di Costruire o SCIA) L'ufficio tecnico comunale nell'esaminare il progetto valuterà la compatibilità idraulica avvalendosi del personale del Consorzio di Bonifica;

6. per la costruzione di recinzioni in rete metallica e/o muratura sarà obbligatorio richiedere il tracciamento dell'opera da parte del tecnico comunale e del personale del Consorzio di Bonifica;
7. eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
8. per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
9. è inoltre fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 2 punto 2.
10. nei fondi confinanti con fossi, canali e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 2 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
 - b) m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2;
11. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo previa indicazione dimensionale dei responsabili tecnici del comune;
12. **è vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 - 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 9 lettere a) e b) del presente articolo.**

Articolo 4 – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904.

In particolare essi dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
8. è fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

Articolo 5 – TOMBINATURE DEI FOSSATI

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di 8,00 metri.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a 60 cm ***(e comunque di diametro non inferiore alla sezione dello scolo)**, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica che ne stabilisce la sezione e la quota di posa, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
3. Il progetto va presentato in comune corredato di tutta la documentazione necessaria, per l'acquisizione del provvedimento autorizzativo;
4. l'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia;
5. le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

*(parte eliminata a seguito emendamento)

Articolo 6 – FOSSATI INSUFFICIENTI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il personale del Consorzio di Bonifica, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione dei cittadini interessati.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.
5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata nei modi previsti dalla legge assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Articolo 7 – TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie.

- b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare
 - c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acqua, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali.
 - d) le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte all'art. 2.
2. Per la realizzazione di siepi e filari alberati di nuovo impianto, oltre al rispetto alle distanze d'impianto prescritte nell'articolo 2, si dovrà far riferimento alle tipologie e alle specie previste negli ALLEGATI 1, 2 3 del presente regolamento.

Articolo 8 – VIOLAZIONI ED AMMENDE

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal Consorzio di Bonifica, dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00.

In relazione a ciò, è determinata in euro 200,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con apposita ingiunzione il comune di Megliadino San Vitale, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze delle violazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a norma dei poteri attribuitigli dallo statuto Comunale, di cui al D.Lgs. 267/2000, ordinerà all'autore della violazione (tramite apposita ordinanza) l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dello stato originario dei luoghi a proprie spese entro il termine di 30 giorni, oltre al pagamento delle sanzioni previste.

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati al trasgressore è esercitata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 9 – ESECUZIONE FORZOSA

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

In caso di inadempimento degli obblighi da parte del trasgressore, il Comune procede all'esecuzione diretta, comunicando al soggetto destinatario del procedimento, tramite lettera raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori e, successivamente all'ultimazione degli stessi, l'entità della spesa sostenuta, che sarà quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei prezzi di mercato delle lavorazioni in oggetto.

Tale spesa sarà a totale carico del trasgressore e dovrà essere versata al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Articolo 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti e ai regolamenti comunali (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, L.R. 8 maggio 2009, n. 12, Codice Civile, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ogni altra norma applicabile).

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI SIEPI E ALBERATE AGRARIE CONSIGLIATE

Le siepi campestri sono impianti lineari, costituiti da alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, posti ai confini dei campi, lungo i margini delle strade di campagna o lungo gli argini dei fossi, generalmente sono a filare unico talvolta a più filari.

Di seguito vengono descritte quattro tipologie di impianti che, seppur non vincolanti, possono servire da indicazione a coloro che intendono realizzare le siepi (vedi anche gli schemi d'impianto degli allegati 2 e 3).

Siepi basse: Sono costituite da soli arbusti, generalmente non superano i 3-4 metri di altezza. Utilizzando una composizione di varie specie si possono creare degli ambienti attraenti per la fauna selvatica che trova cibo e riparo e per le api che vanno a bottinare durante i periodi di fioritura. Distanza tra le piante 1,5 metri.

Siepi medie: Sono composte da alberi tenuti a ceppaia intervallati o meno con arbusti, raggiungono altezze di 5-6 metri, gli alberi a ceppaia vengono tagliati in media ogni 3 anni. Sono adatte per la produzione di legna da ardere, per paleria e assumono anche un ruolo di frangivento medio. Distanza tra le piante 2 metri.

Siepi alte: composte da arbusti alternati ad alberi tenuti a ceppaia e alberi d'alto fusto, l'altezza raggiunta è di 10-15 m. Gli alberi a ceppaia vengono trattati come nelle siepi medie, mentre gli alberi d'alto fusto vengono lasciati crescere liberamente. La siepe assume un elevato valore naturalistico e paesaggistico, necessita però di maggiore spazio rispetto alle precedenti. Distanza tra le piante 2 metri, intercalando tra gli alberi sempre un arbusto.

Viali alberati: sono costituiti da soli alberi d'alto fusto eventualmente intercalati da arbusti. Hanno un elevato valore paesaggistico essendo elementi dominanti visibili da grandi distanze, sono impiegati come frangivento alti o per ripristinare i filari storici come ad esempio quelli con il gelso. Le distanze d'impianto sono variabili tra i 4-6 metri.

ALLEGATO 2


specie	nome comune	*
<i>Acer campestre</i>	acero campestre	A
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero	A
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco	A
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinella	C
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo	C
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine	C
<i>Frangula alnus</i>	frangola	C
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	frassino ossifillo	A
<i>Juglans nigra</i>	noce nero	A
<i>Juglans regia</i>	noce comune	A
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustrello	C
<i>Lonicera xylosteum</i>	caprifoglio peloso	C
<i>Morus alba</i>	gelso bianco	A
<i>Morus nigra</i>	gelso nero	A
<i>Platanus acerifolia</i>	platano	A
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	A
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero	A
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico	A
<i>Quercus robur</i>	farnia	A
<i>Rhamnus cathartica</i>	spincervino	C
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia	A
<i>Salix alba</i>	salice bianco	A
<i>Salix cinerea</i>	salice cinerino	C
<i>Salix purpurea</i>	salice rosso	C
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco	C
<i>Tilia cordata</i>	tiglio comune	A
<i>Tilia platiphyllos</i>	tiglio riccio	A
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre	A
<i>Viburnum lantana</i>	lantana	C
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio	C

(A) ALBERO


(C) ARBUSTO

ALLEGATO 3

ALBERI



ARBUSTI




DISTANZE DELLE PIANTAGIONI DAI CONFINI ART. 692 C.C.

<p>ALTO FUSTO</p> <p>UNA S. FONTE 0.60 3.00</p>	<p>ALBERI IL CUI FUSTO SEMPLICE O DIVISO IN RAMI, SCORRE AD ALTEZZA NOTEVOLI: NOCI, CASTAGNI, QUERCE, PINI, CIPRESSI, OLMI, PIOPPI, PLATANI E SIMILI.</p>
<p>ALBERI DI NON ALTOFUSTO</p> <p>UNA S. FONTE 0.40 2.50</p>	<p>ALBERI IL CUI FUSTO SORTO AD UN'ALTEZZA NON SUPERIORE A 3 METRI, SI DIFFONDE IN RAMI</p>
<p>VITI, ARBUSTI, SIEPI VIVE, FRUTIFERI DI ALTEZZA MINORE A 2,5 m</p> <p>UNA S. FONTE 0.30 2.50</p>	
<p>SIEPI DI CASTAGNI, OLTANO O PIANTE SIMILI, CEDUATE PERIODICAMENTE</p> <p>UNA S. FONTE 1.50</p>	
<p>SIEPI DI ROBINIA CEDUATE PERIODICAMENTE</p> <p>UNA S. FONTE 1.50</p>	


TIPOL. A - SIEPE BASSA

PROSPETTO



[1.5]

PIANTA



[1.5]




ARBUSTI

a) SIEPE MISTA
 Nocciolo, Frangula, sambuco, spin
 cervino, salice cenerino, sanguinella

b) VARIANTE MONOSPECIFICA PER VITIGNI:
 salice da vitigni (salix alba 'vitellina')

TIPOL. B - SIEPE MEDIA CON ALBERI A CEPPAIA
 E ARBUSTI

PROSPETTO



[2] [4]

PIANTA



[2] [4]



ARBUSTI

Nocciolo, Frangula, sambuco, spin
 cervino, salice cenerino.




alberi a ceppala

acero campestre, olmo, ontano nero, carpino
 bianco, salice bianco, platano

TIPOL. B - SIEPE MEDIA CON ALBERI A CEPPAIA
 ADATTA PER PRODUZIONE LEGNA DA ARDERE

PROSPETTO



[2]

PIANTA



[2]




alberi a ceppala


SIEPE PER LEGNA DA ARDERE
 acero campestre, olmo, ontano nero, carpino
 bianco, platano.




TIPOL. C - SIEPE ALTA

PROSPETTO




PIANTA




- 
ARBUSTI
 Nocciolo, Frangula, sambuco, spn,
 cervino, salice cenerino,
- 
 acero campestre, olmo, ontano nero, carpino
 bianco, salice bianco, pleteno
 alberi a ceppo
- 
 Farnia, olmo, Noce, ciliegio, tiglio comune,
 frassino ossifillo
 alberi di altofusto



TIPOL. D VIALE ALBERATO

PROSPETTO




PIANTA




- 
ARBUSTI
 Nocciolo
- 
 Farnia, olmo, gelso, pioppo bianco, acero
 campestre, Pioppo cipressino
 alberi di altofusto



TIPOL. D - FILARE di pioppo cipressino


PROSPETTO



PIANTA



- 
ARBUSTI
 Nocciolo
- 
 Pioppo cipressino
 alberi di altofusto



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 17/01/2014

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 27.11.2013.

Nr. Progr. 55
Data 23/12/2013
Seduta Nr 9

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze , oggi 23/12/2013 alle ore 19.10 in adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MIZZON BARBARA	SINDACO	Presente
RINALDO GIUSTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TASINATO FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
IMPERATORE NEVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TURATO ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CHIARELLO DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MUSSOLIN MASSIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
COSTANTIN FILIPPO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CREMONESE MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROSSATO MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FEFFIN FABIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FILIPPI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
URBAN VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	12	Totale Assenti
		1

Assenti giustificati i signori:

FILIPPI ALBERTO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'assessore esterno CASUMARO RENZO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI Angelo

In qualità di SINDACO, Dott.ssa MIZZON BARBARA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Turato Alessandro, Costantin Filippo e Rossato Mario invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 27.11.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento per la manutenzione e la conservazione dei fossi di proprietà privata o mista del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO che è stata espressa la necessità di apportare alcune modifiche all'allegato n. 2 al citato regolamento, nel senso di integrare l'elenco delle tipologie di essenze arboree da inserire negli impianti di siepi;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il regolamento in oggetto, come di seguito indicato:

“Allegato n. 2 al Regolamento.

..... *omissis*

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Rosa canina | <i>Rosa canina</i> |
| - Corniolo | <i>Cornus mas</i> |
| - Scotano | <i>Cotinus coggygria</i> |
| - Prugnolo | <i>Prunus spinosa</i> |
| - Ciliegio canino | <i>Prunus mahaleb</i> |
| - Eleagno | <i>Eleagnus umbrellata</i> |
| - Bagolare | <i>Celtis australis</i> ” |

UDITA la relazione del consigliere Chiarello Davide;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche al Regolamento per la manutenzione dei fossi di proprietà privata o mista, come indicato nella premessa alla presente deliberazione.

La seduta si è conclusa alle ore 21,16.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Mizzon Barbara

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Medici Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, c. 3, D.Lgs 267 del 18.8.2000)

Reg. Pubbl. n. 36

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 viene affissa in copia all'Albo del Comune di Megliadino San Vitale il giorno 17/01/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il decimo giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra.


IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cesaro Silvana



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 55 Data Delibera 23/12/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 27.11.2013.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 23/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Geom. Ortolan Renzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data